



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
- Ref Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Primo Referendario Carmela Mirabella;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota n. 44, in data 9 giugno 2008, ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere formulata dal Presidente del Consiglio del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), riguardante l'obbligo, per l'Amministrazione comunale, di continuare a corrispondere, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 244/2007, l'indennità di funzione al sindaco, il quale è stato eletto parlamentare, mantenendo comunque la propria carica di amministratore locale.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

Ai fini della ammissibilità oggettiva, essa attiene alla materia contabile, tenendo al riguardo conto, come in precedenti occasioni osservato da questa Sezione, che le norme statali incidenti sull'autonomia degli enti territoriali dettano restrizioni (nella specie in materia di compensi agli organi politici) nel presupposto di introdurre in tal modo "principi fondamentali" di coordinamento della finanza pubblica, così da attrarre in un'accezione allargata di materia contabile le questioni interpretative attinenti alle norme stesse. Sul merito di quesiti analoghi, d'altronde, la Sezione si è già pronunciata (parere n. 11/2007).

A ciò si aggiunga che, a seguito della Convenzione citata nelle premesse, questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con la cautela di non inserirsi in oggetti di contenzioso) ed è innegabile che la legittimità o meno della corresponsione dell'indennità al sindaco potrebbe essere ivi valutata.

Nel merito appare necessario procedere in via preliminare all'interpretazione dell'art. 83 del TUEL, così come sostituito dall'art. 2, comma 26 della legge n. 244 del 24 dicembre, il quale detta la disciplina relativa agli emolumenti dovuti nei casi in cui la stessa persona ricopra cariche diverse.

Il primo comma dell'articolo 83 esclude espressamente che i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali possano percepire i gettoni di presenza ai quali hanno diritto i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia) e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto previsto dal capo IV del TUEL.

Nella precedente versione, invece, l'art. 83 disponeva che i parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali potessero percepire solo i gettoni di presenza previsti dal Capo IV del TUEL.

Il secondo comma dell'art. 83 stabilisce poi un divieto di cumulo tra gli emolumenti dovuti per la carica ricoperta e qualsiasi altro compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle

proprie funzioni pubbliche. Tale divieto vale per tutti gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2 (sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento), fatte salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali.

Il terzo comma dell'art. 83, infine, dispone un divieto di cumulo delle indennità di funzioni in caso di cariche incompatibili. Si precisa che l'indennità di funzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, spetta, per le Amministrazioni comunali, al sindaco, ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli capoluoghi di provincia, ai presidenti dei consigli comunali nonché i componenti degli organi esecutivi.

Tutto ciò premesso, le norme sopra analizzate non modificano il sistema, previgente alla legge finanziaria, relativo agli emolumenti dovuti al sindaco eletto parlamentare, tranne nell'ipotesi in cui lo stesso ricopra cariche incompatibili.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 44 del 9 giugno 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2008.

Il Presidente
f.to Francesco BATTINI

Il Relatore
f.to Primo Ref. Carmela Mirabella

Depositata in Segreteria il 8 luglio 2008.

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO